

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Norme di razionalizzazione, di contenimento e di riduzione della spesa pubblica regionale, al fine del conseguimento di maggiore efficienza della Pubblica amministrazione regionale e degli enti collegati.

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per l'economia

(BACCEI)

Titolo I

Misure di riduzione della spesa nel settore agricolo forestale

Articolo 1

Misure di riduzione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale

1. Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale nel settore agricolo e forestale e ridurre i relativi contingenti, è disposta la fuoriuscita dal lavoro dei lavoratori forestali inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come introdotto dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, al compimento del sessantatreesimo anno di età nel triennio 2015/2017, con esclusione degli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a) della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.
2. In favore dei soggetti di cui al comma 1, a seguito di apposito accordo fra il Presidente della Regione Siciliana, il Ministero del lavoro e l'INPS, che ne riconosca l'anzianità contributiva, è corrisposto un sussidio di accompagnamento alla pensione, di importo lordo pari alla paga giornaliera base calcolata sull'ultima retribuzione percepita, al netto di tutte le indennità e degli oneri contributivi a carico del lavoratore, per il numero di giornate del contingente di appartenenza.
3. Le modalità di erogazione del sussidio di cui al comma 2, quale istituto di intervento a tutela del reddito per il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico, sono stabilite con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro.
4. Il sussidio di cui al comma 2 si applica anche ai contingenti degli operai impiegati nei consorzi di bonifica e nell'ente di sviluppo agricolo.
5. Nelle more di una riforma organica del settore forestale non trova applicazione il meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili dal 1 gennaio 2015 di cui all'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
6. All'articolo 12, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è aggiunto il seguente periodo:
"La rideterminazione procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale e, a partire dall'anno 2015, deve comunque prevedere una riduzione

del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il 20 per cento di quello impiegato nell'anno precedente”.

7. Al comma 4 dell'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

“4 bis) Il rimborso chilometrico di cui all'articolo 54 del CCNL degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie di cui al presente articolo non può superare, comunque, l'importo calcolato su una distanza complessiva fra andata e ritorno di 15 km, individuata quale distanza massima complessiva tra i centri di raccolta e i corrispondenti cantieri forestali, fatta salva l'ipotesi in cui l'amministrazione utilizzatrice provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro”.

8. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali Sviluppo rurale e territoriale, Agricoltura, Ambiente, Protezione Civile, Tecnico e dell'ufficio del commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di Azione e Coesione e sul Fondo di Sviluppo e Coesione o altri fondi extraregionale.

9. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 8, i Dipartimenti interessati, in via prioritaria, dovranno prevedere la realizzazione in economia con l'impiego degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di Bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

10. La progettazione degli interventi di cui al comma 8, deve essere eseguita entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

11. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono così sostituiti:

“1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione, secondo quanto disposto dal comma 6, dell'articolo 57, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del corpo

forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal precedente comma 2, e il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale attingeranno dalla graduatoria unica di cui al precedente comma 1.

4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole " ed al triennio 2014-2016".

12. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis - Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio 2020.

1 ter - Per le finalità di cui al comma 1bis, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi precedenti. Il debito può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2019. La vigilanza sulle corrispondenti entrate è attribuita al Dipartimento regionale dell'agricoltura.

1 quater - Per ciascuna delle annualità 2015 – 2019, rispetto all'entità del contributo massimo di cui al comma 1, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione è ridotta come segue:

2015 decurtazione del 10%

2016 decurtazione del 30 %

2017 decurtazione del 50%

2018 decurtazione del 70%

2019 decurtazione del 90%

A partire dal 2020 il contributo è soppresso.

1 quinquies: Il contributo di cui al comma 1 quater è ridotto annualmente in misura pari alle somme riscosse dai consorzi per la regolarizzazione dei crediti pregressi di cui al comma 1 ter.

1 sexies - Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi.”

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con proprio decreto, sentito l'assessore regionale all'Economia, previa delibera di Giunta, adotta le necessarie iniziative per il riordino degli enti vigilati dall'Assessorato.

Titolo II

Misure di riduzione della spesa in materia di pubblico impiego

Articolo 2

Norme di armonizzazione, contenimento della spesa ed efficientamento della Pubblica amministrazione

- 1 Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto della dirigenza della Regione Siciliana di cui all'art. 5 della L.R. 10/2000 è rideterminata in n. 1.736 unità.
- 2 Sempre alla stessa data la dotazione organica del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana di cui all'art. 51 co. 3 della L.R. 12/05/2010 n. 10, modificata con D.P.Reg. n. 312235 del 23/12/2010 è rideterminata in numero 14.452 unità, distinte secondo le categorie specificate nella seguente Tabella:

3	Categoria "D"	4	5.072
5	Categoria "C"	6	4.235
7	Categoria "B"	8	2.294
9	Categoria "A"	10	2.851
11	Totale personale del comparto non dirigenziale	12	14.452

- 3 Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana è rideterminata in n. 1.251 unità distinte secondo le categorie specificate nella seguente Tabella:

4	Categoria "D"	5	223
6	Categoria "C"	7	1.002
8	Categoria "B"	9	26
10	Totale	11	1.251

- 4 Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti della Regione Siciliana, come rideterminata ai sensi del comma 1, viene ulteriormente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
- 5 Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, come rideterminata ai sensi del comma 2, viene ulteriormente ridotta in numero pari al 80 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
- 6 Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, come rideterminata ai sensi del comma 3, viene ulteriormente ridotta in

numero pari al 100 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

- 7 Gli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, provvedono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla definizione della dotazione organica tenuto conto del personale in servizio al 31/12/2014 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
- 8 Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione Regionale, con le procedure previste dall'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato burocratico al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura complessivamente non inferiore al 30 per cento rispetto alle rilevazioni sul numero di unità operative di base al 31/12/2014 e alle Aree e Servizi di cui al D.P.Reg. n. 27 del 22 ottobre 2014. All'esito della riorganizzazione, i Dirigenti Generali applicano l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro per motivate ragioni organizzative e gestionali come previsto dal vigente contratto collettivo Area Dirigenza.
- 9 Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al precedente comma 8, con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni del personale rilevati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sentiti i Dirigenti Generali, sono determinati i contingenti di personale da assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata.
- 10 All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "*dipartimenti regionali*", sono aggiunte le seguenti "*e delle unità operative di base*" e sono soppresse le parole *resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici*".
- 11 Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per i quali sia previsto che il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale ivi assegnato, appartenente al Ruolo Unico dei Dirigenti regionali, gravi sul Fondo per il trattamento accessorio della dirigenza regionale, riducono le strutture intermedie in misura non inferiore al 20% di quelle esistenti al 31/12/2014.
- 12 E' abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.
- 13 Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.
- 14 In armonia con la legge 30 ottobre 2013, n. 125 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
- 15 All'articolo 4 comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, le parole "*in numero di almeno uno in ogni provincia*" sono sostituite con le parole "*nel numero massimo di uno in ogni provincia*".

- 16 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Regionale e gli Enti che applicano il CCRL dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.
- 17 Nell'ipotesi di revoca o modifica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione ai sensi del comma 3, dell'art. 9, della legge regionale 11 maggio 2000, n. 10, il trattamento economico fondamentale ed accessorio precedentemente attribuito per l'incarico di dirigente generale è dovuto fino alla data di adozione del provvedimento di revoca o modifica dell'incarico.
- 18 E' abrogato il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1.
- 19 In armonia con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana del personale con qualifica dirigenziale e del personale con qualifica non dirigenziale, le sedi dell'amministrazione regionale collocate nel territorio dello stesso Comune, e comunque entro il limite di cinquanta chilometri, costituiscono medesima unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 del codice civile.
- 20 Le strutture dirigenziali di base prive di titolare sono affidate *ad interim*, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui la struttura di base è incardinata. Entro tale periodo il Dirigente Generale definisce le procedure per l'assegnazione dell'incarico.
- 21 L'incarico *ad interim* di una struttura amministrativa, intermedia o di massima dimensione, può essere conferito al Dirigente, rispettivamente di struttura intermedia o di massima dimensione. L'incarico determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico ed è calcolata sulla retribuzione di posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta *ad interim*.
- 22 Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica aggiorna il Ruolo Unico della Dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i Dirigenti Generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti.
- 23 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano al personale dipendente dell'Amministrazione Regionale e degli Enti che applicano il CCRL dei dipendenti regionali le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 25 agosto 2008, n. 133 relative alle assenze per malattia.
- 24 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i permessi per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare.
- 25 Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la

quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza.

- 26 A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri.
- 27 Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente entro il 2015 il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dal 1 gennaio 2016 i contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro.
- 28 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di calcolo dei trattamenti di quiescenza del personale regionale in servizio, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinate dalle norme statali in materia, avuto riguardo al trattamento economico complessivo lordo annualmente corrisposto agli interessati. Resta ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
- 29 In armonia con i principi e le finalità dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2018, risultano in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono collocati, a domanda, in quiescenza e conseguono il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma precedente.
- 30 In deroga a quanto previsto dal comma 29, per il personale di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che sia collocato in quiescenza entro l'anno nel quale consegue i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del precedente comma 28 è incrementato del 20%.
- 31 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione giuridica ed economica del personale di ruolo del Corpo Forestale è assicurata dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.
- 32 Le strutture intermedie in atto competenti per la gestione giuridica ed economica del personale di ruolo del Corpo Forestale passano alle dipendenze del Dipartimento Funzione Pubblica.
- 33 Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione Siciliana, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 è corrisposta esclusivamente al personale del comparto non dirigenziale del Corpo forestale

della Regione che espleta effettive funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza individuato dall'articolo 41, allegato 1, tabella A, del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 aprile 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4.

- 34 Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con la norma di cui al comma 33, ivi comprese quelle contenute nell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e nell'articolo 1, comma 7 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4.
- 35 Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono adottate le modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 aprile 2007, conseguenti all'applicazione dei commi 6, 33 e 34.
- 36 Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è sostituito dal seguente: "9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria". Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.
- 37 Al fine di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del proprio ufficio o comunque attribuito dall'Amministrazione o su designazione della stessa, è attribuito un compenso omnicomprendente, pari al 50 per cento dell'importo corrisposto dai soggetti terzi per l'incarico, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.
- 38 All'articolo 13 comma 4 della legge 15 maggio 2000, n. 10, sono soppresse le parole "*e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza*".
- 39 Il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, a uno e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale. Fino alla naturale scadenza, restano gli incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Tale riduzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
- 40 Al fine di favorire l'accelerazione e la rendicontazione della spesa comunitaria, i progetti obiettivo finalizzati alla rendicontazione della spesa relativa a programmi comunitari e nazionali, trovano copertura prioritaria a valere sulle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale regionale non appartenente all'area della dirigenza.
- 41 A decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

42 Alla legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 e successive modifiche e integrazioni è apportata la seguente modifica:

“Al comma 21 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente periodo: “Su proposta del dirigente responsabile, per esigenze connesse alla gestione, con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, da comunicare anche con evidenze informatiche alla Ragioneria Generale della Regione, possono essere effettuate variazioni compensative tra articoli dei capitoli concernenti le spese obbligatorie per il personale, oneri sociali ed IRAP.

43 Ai componenti delle commissioni di cui al comma 10 lett. A) e b) dell’art. 9 della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all’art., 36, comma 1, dell’allegato “A” al Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all’art. 35, lett. d) ed e) del medesimo allegato, nella misura prevista dall’art. 14, comma 5, del Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, ridotta del 20 per cento. Analoga riduzione si applica per gli altri componenti per i quali l’eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.

44 Gli oneri, anche accessori, relativi al personale esclusivamente impegnato in attività riferibili direttamente a preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo, certificazione e audit, connesse ai Programmi Operativi della Regione Siciliana cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei, compresi quelli per lo Sviluppo Rurale e per gli Affari marittimi e la pesca 2014-2020, sono imputati a valere sulle risorse dell’Assistenza Tecnica previste da ciascun Programma Operativo, nel rispetto delle disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale e comunque della legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia di ammissibilità della spesa, previa definizione dei sistemi di gestione e controllo richiesto dalle relative disposizioni regolamentari ex art 124 del Regolamento UE 1303/2013.

Titolo III

Misure di contenimento della spesa negli enti locali

Articolo 3

Riduzione numero componenti dei consigli comunali

1. L’articolo 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 è così sostituito:

«1. Il Consiglio comunale è composto di:

- a) 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;*
- b) 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;*
- c) 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- d) 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;*
- f) 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;*
- g) 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;*
- h) 10 membri negli altri comuni nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti .»*

2. La composizione numerica dei Consigli comunali così come determinata dal superiore comma 1, entrerà in vigore al primo rinnovo elettorale utile.

3. L'importo corrispondente alle economie conseguite dai Comuni, ad esclusione di quelli in dissesto, in attuazione delle disposizioni contenute al comma 1 del presente articolo, costituisce un risparmio strutturale a carico del bilancio regionale in termini di minori trasferimenti per le finalità di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e successive modifiche e integrazioni, nonché per altre finalità riconducibili ad altre esigenze in materia di enti locali.

4. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola "misura" viene abrogata la parola "minima".

5. Dall'entrata in vigore della presente norma, le indennità di funzione e i gettoni di presenza previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono adeguati ai parametri previsti dalla normativa nazionale in materia.

6. Il Regolamento di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, oltre ad adeguare le indennità di cui al precedente comma 5, stabilisce il numero massimo di sedute retribuite per classi demografiche che comunque non potranno superare per la classe più alta n. 60 per anno sedute individuali tra consigli e commissioni. I Comuni, entro ulteriori 3 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento assessoriale, adeguano i relativi regolamenti alle nuove misure delle indennità e dei gettoni di presenza, la cui riduzione ha comunque effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Alla data del 31 gennaio di ogni anno, gli enti locali dovranno produrre specifica certificazione attestante l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguite al 31 dicembre dell'anno precedente per quanto attiene alle riduzioni delle misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza in applicazione della presente norma. L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno di riferimento del Fondo straordinario di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

Permessi e licenze amministratori locali

1. All'articolo 20, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni le parole "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle parole "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".

2. All'articolo 20, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni le parole "per l'intera giornata" sono sostituite dalle parole "per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro".

3. All'articolo 20, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono soppresse le parole "nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno".

4. All'articolo 20, comma 4 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni le parole "di 36 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle parole "di 24 ore lavorative al mese".

Titolo IV
Misure in materia ambientale e di beni demaniali marittimi. ARPA

Articolo 5

Norme riguardanti l'uso dei beni ricadenti nel demanio marittimo

1. I soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni con la legge 4 dicembre 1993, n. 494, recepito dall'articolo 4 bis della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, detentori di concessione demaniale marittima ad uso privatistico o agricola, con decorrenza dalla presente legge, possono su espressa richiesta da presentare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la propria posizione concessoria rimasta inevasa nel periodo 2005-2012, impegnandosi a corrispondere anticipatamente l'importo dei canoni arretrati calcolati a canone base, incrementato degli interessi legali dovuti e senza imposizione di ulteriori aggravii.
2. Ai soggetti occupanti demanio marittimo non detentori di titolo concessorio ma che abbiano proposto per tempo istanza di conciliazione ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 e successive modifiche e integrazioni, si applicano, su espressa richiesta, i benefici di cui al precedente comma 1.
3. Gli importi derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, superiori a duemilacinquecento euro, su espressa richiesta, potranno essere rateizzati entro 24 mesi, previa sottoscrizione di adeguata polizza fideiussoria.

Articolo 6

Definizione assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

1. All'art. 6 comma 1 della l.r. 14 aprile 2009 n. 5, è aggiunto è aggiunta la lettera i) *Al finanziamento dell'ARPA Sicilia per le attività di controllo sanitario*
2. All'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente comma:
“ 2 ter. *L'Agenzia è qualificata ente del settore sanitario di cui alla l.r. 14 aprile 2009 n. 5 e alla stessa si applicano le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art.4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i. e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25*”.
3. All'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il comma 10 è così sostituito:
“*Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, alla stessa è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del fondo sanitario regionale parametrata al Piano della performance dell'Agenzia*” e comunque non superiore allo 0,15 per cento per gli anni 2015 e 2016 e dello 0,20 per cento per quelli successivi
4. L'ultimo periodo dell'art. 11 comma 109 della L.R. 26 del 09.05.2012 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale” è così sostituito:

“Le somme relative alla tariffa per le istruttorie sono versate in entrata al bilancio regionale, le somme relative alla tariffa per i controlli sono versate in entrata al bilancio dell’Ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3 dell’art.29 decies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.”

Articolo 7

Irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni all’interno delle Riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo. Risarcimento del danno ambientale

1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi per le violazioni in aree di riserve naturali ed in quelle sottoposte a vincolo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ovvero di archiviazione.
2. Al comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo le parole "in materia ambientale" sono aggiunte le parole " con esclusione di quelle in materia di riserve naturali ed aree sottoposte a vincolo".
3. Il comma 8, dell'articolo 23, della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, così come modificato dal comma 9, dell'articolo 28, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e così sostituito:
"8. Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della Regione - rubrica Assessorato del territorio e dell'ambiente.
4. Fatte salve le competenze del Corpo Forestale della Regione Siciliana, per lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree protette affidate in gestione alle associazioni ambientaliste e alle università, il personale previsto dalle convenzioni, assunto da ogni ente gestore compie gli atti di cui al comma 1, dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, qualora accerti violazioni alle disposizioni in materia di aree naturali protette, per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa, redige apposito verbale di riferimento secondo le procedure previste dalle norme vigenti in materia.
5. Per le riserve naturali e le aree sottoposte a vincolo, direttamente gestite dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, la superiore procedura dell'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di aree naturali protette, per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa, compete al personale dipendente a tempo indeterminato, nei ruoli della Regione Siciliana, addetto alla gestione e alla vigilanza dell'area protetta.
6. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98, così come sostituito dal comma 9 dell'articolo 28 delle legge regionale 27 aprile 1999, n.10, gli importi da corrispondere forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dai trasgressori sono determinati in misura pari a quella della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ed hanno la medesima destinazione di utilizzo.

Titolo V

Altre disposizioni in materia di Enti

Articolo 8

Soppressione degli Istituti Autonomi case popolari

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti strumentali operanti nella Regione Siciliana denominati Istituti Autonomi per le Case Popolari, sono soppressi e posti in liquidazione.
2. Per la promozione delle politiche abitative e per assicurare il diritto fondamentale dell'abitazione anche a particolari categorie sociali, la Regione istituisce l'Agenzia Siciliana per le Politiche Abitative (ASPA), secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore per le Infrastrutture e Mobilità, d'intesa con l'Assessore per l'Economia.
3. L'Agenzia Siciliana per le Politiche Abitative (ASPA) è Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale e organizzativa, contabile, finanziaria e di proprio Statuto ed è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
4. A seguito della soppressione dei preesistenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, sin dal momento della sua istituzione, l'ASPA subentra, di diritto, nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo a detti Istituti.
5. Dall'entrata in vigore della presente legge, i Commissari straordinari o ad acta in carica, decadono dall'esercizio delle relative funzioni. Con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono nominati dei commissari ad acta con il compito di procedere alla liquidazione, fino al riassetto che sarà definito con il decreto di cui al comma 2.
6. Per l'individuazione di organiche politiche abitative per la elaborazione di politiche mirate al miglioramento delle condizioni abitative, con particolare riferimento alle diverse peculiarità comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n°431, recante "*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*", è altresì istituito l'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa (ORCA), quale strumento di sostegno tecnico e momento di sintesi delle conoscenze acquisite tramite informazioni raccolte in ambiti locali. Le funzioni dell'Osservatorio sono definite con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2.

Articolo 9

Soppressione dell'Ente Autonomo Portuale di Messina

1. L'Ente Autonomo Portuale di Messina, istituito con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 1953, n. 270/A, è soppresso e posto in liquidazione.
2. Con decreto dell'Assessore regionale delle attività produttive è nominato un commissario liquidatore dell'Ente Autonomo Portuale di Messina scelto tra i dirigenti dell'amministrazione regionale. Al commissario spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute i cui oneri sono posti a carico del bilancio dell'Ente.
3. Il commissario di cui al precedente comma 2 assume la legale rappresentanza dell'Ente e provvede alla celere definizione delle operazioni di liquidazione attraverso la ricognizione dello

stato patrimoniale ed economico-finanziario ed alla conseguente estinzione dei rapporti debitori. Il commissario provvede altresì alla ricognizione del personale dipendente dell'Ente.

4. Alla liquidazione delle passività dell'Ente si fa fronte esclusivamente attingendo al patrimonio dell'Ente. In nessun caso le posizioni debitorie dell'Ente possono transitare nel bilancio della Regione. Esaurite le attività di liquidazione, eventuali residui attivi sono versati in favore del bilancio della Regione ivi compreso il patrimonio mobiliare e immobiliare. Il personale in forza presso l'Ente verrà successivamente ricollocato secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali applicabili in caso di soppressione dell'ente pubblico.

5. Con apposita convenzione tra l'Ente Autonomo Portuale e l'Autorità Portuale di Messina, sono definite le modalità di trasferimento in favore della predetta Autorità dei compiti e delle funzioni già attribuite all'Ente Autonomo Portuale di Messina ai sensi della legge 15 marzo 1951, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Con decreto dell'Assessore regionale delle attività produttive è accertata la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente Autonomo Portuale di Messina. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Articolo 10

Riduzione di spese degli Enti regionali

Articolo 11

Numero componenti degli organi degli enti

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni del comma 5, dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta di governo, sono ridefinite le composizioni degli organi degli enti per i quali le vigenti norme di settore prevedono un numero di componenti superiore a quanto previsto dal predetto comma 1, nel rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 48, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Articolo 12

Disposizioni relative agli Enti di cui al titolo V della legge 22/86 (IPAB)

1. Nelle more della emanazione delle disposizioni normative di riordino complessivo del sistema regionale, che, attraverso un impianto programmatico che tenga conto delle risultanze dell'attività di ricognizione sulla stato economico patrimoniale di ciascun ente, risanino la gestione e rilancino la mission degli Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86, gli stessi adottano la contabilità economico patrimoniale. Al Bilancio di esercizio è allegata la relazione dell'organo di governo delle Istituzioni i assistenza e beneficenza e la relazione del collegio sindacale.
2. Gli Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86 devono predisporre e presentare al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro: il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il Bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Quanto precede a pena di decadenza dell'Organo di gestione dell'Ente non ottemperante.

3. Con decreto dell'Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro, di concerto con L'Assessore all'Economia, sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
4. I componenti dei Consigli di amministrazione degli Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86 non possono superare il numero complessivo di cinque.
5. Gli Enti dovranno provvedere alle modifiche statutarie necessarie all'applicazione delle presenti disposizioni di cui al precedente comma entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle more del termine previsto dalla disposizione che precede, l'Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro si astiene dall'insediare nuovi Consigli di Amministrazione e nomina commissari ad acta per procedere alle modifiche statutarie.
7. Nella nuova composizione dei consigli di amministrazione è soppressa la figura del componente di designazione regionale.
8. Il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali procede alla costituzione dell'albo regionale dei commissari e dell'albo dei componenti dei Consigli di Amministrazione degli Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86.
9. Gli enti incaricati di effettuare le designazioni sono tenuti a scegliere tra i soggetti inseriti nell'apposito albo istituito presso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.
10. E' attribuita all'Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro, la competenza a nominare i revisori contabili degli Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86.
11. Gli amministratori degli Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86, ove si trovino nelle condizioni di dovere assicurare standard operativi, in relazione all'attività in corso, sono tenuti ad esperire le procedure di mobilità di personale proveniente da altri Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86 del territorio equivalente all'ambito territoriale della A.S.P. di pertinenza e, in subordine del territorio regionale, anche operando processi di riqualificazione. Gli Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86 fissando preventivamente i criteri di scelta pubblicano sul proprio sito e sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un avviso in cui siano indicati i posti che intendono ricoprire attraverso il passaggio diretto di personale da altri Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86.
12. E' fatto divieto agli enti di cui al presente articolo di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo e natura.
13. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro, di concerto con L'Assessore all'Economia, quando si verificano le condizioni per l'estinzione dispone la messa in liquidazione dell'Ente, nominando contestualmente un Commissario liquidatore.
14. Il Commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'Ente di cui al titolo V della legge l.r. 22/86 e la destinazione del patrimonio eventualmente residuale. Il personale degli Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86 e in servizio al momento della liquidazione è inserito in liste di disponibilità redatte su base equivalente all'ambito della A.S.P. di pertinenza alle quali dovranno attingere gli amministratori degli Enti insistenti sul territorio di pertinenza al verificarsi delle condizioni di cui al comma 11.
15. E' istituito presso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con decreto dell'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro, che fissa criteri e requisiti per l'iscrizione, l'albo regionale dei Commissari degli Enti di cui al titolo V della l.r. 22/86.
16. Sono abrogate tutte le disposizioni normative in contrasto con le disposizioni del presente articolo

Titolo VI

Misure di efficientamento dell'azione amministrativa

Articolo 13

Indennità di risultato

1. Nel triennio 2016-2018 l'indennità di risultato dei Dirigenti delle strutture di massima dimensione ed equiparate, è corrisposta, nel rispetto delle specifiche direttive assessoriali di settore, subordinatamente al raggiungimento di concreti obiettivi di efficienza, con particolare riferimento a:

- a) attuazione, per la parte di propria competenza, delle misure di risparmio della spesa previste nella presente legge;
- b) riduzione della spesa storica relativa a procedimenti contenziosi;
- c) pieno conseguimento degli obiettivi di spesa comunitari;
- d) potenziamento delle entrate di competenza.

1. Nel triennio 2016-2018 la quota di indennità di risultato non corrisposta per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, sarà acquisita al Bilancio regionale. Non si applicano le disposizioni contrattuali più favorevoli.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Articolo 14

Orario di lavoro

1. Con decreto del presidente della Regione, previa delibera di giunta su proposta dell'assessore della funzione pubblica e del personale, previa informativa alle OOSS, sono individuate le attività lavorative da garantire con continuità, nell'interesse dell'utenza o per lo svolgimento di servizi strumentali essenziali per l'intera amministrazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1, per ciascuna delle attività individuate è disposta l'articolazione dell'orario di lavoro, al fine di garantire la massima copertura oraria su base settimanale, rispetto ai servizi da assicurare, ferme restando le restanti disposizioni previste dal vigente contratto collettivo in ordine all'articolazione dell'orario di lavoro.

Articolo 15

Disposizioni in materia di Entrate

1. Al fine di incrementare le entrate proprie della regione, l'Assessore Regionale per l'economia è autorizzato ad adottare uno schema tipo attraverso il quale gli Assessorati Regionali e Riscossione Sicilia S.p.A. regolano le modalità di svolgimento, da parte di quest'ultima dell'attività di Riscossione delle entrate proprie di ciascun Assessorato, stabilendone la relativa remunerazione.

Articolo 16

Nuovo assetto Assessorato Regionale dell'Economia

1. Per le esigenze connesse ai processi di riforma della macchina burocratica dell'Amministrazione regionale finalizzata ad un maggior controllo e gestione dei processi di spesa, ad un monitoraggio

continuo delle spesa connessa all'utilizzo dei fondi comunitari dello sviluppo, l'articolo [8](#), comma 1, lettera c) della [legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28](#) e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

"c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio. Controllo della spesa degli Enti territoriali, delle Società partecipate e degli Enti del settore pubblico".

2. Alla [Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, come sostituita dalla Tabella A dell'articolo [8](#) della [legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19](#), le parole *"Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze - Dipartimento regionale bilancio e tesoro-Ragioneria generale della Regione- Dipartimento regionale finanze e credito"* sono sostituite dalle parole *"Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale bilancio e finanze -Ragioneria Generale della Regione - Dipartimento regionale per il controllo della spesa pubblica e per la valorizzazione delle risorse."*

3. Ogni riferimento normativo, regolamentare o amministrativo relativo alle competenze attribuite all'Assessorato dell'Economia, ai sensi dell'articolo [8](#), comma 1, lettera c) della [legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28](#) e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi riferito unicamente ai Dipartimenti regionali e alle altre articolazioni interne dell'Assessorato dell'Economia.

4. La ripartizione e la modifica delle attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'Economia che scaturiscono dalla presente legge e la relativa articolazione organizzativa e funzionale delle strutture intermedie, in misura ridotta del trenta per cento, nonché degli Uffici alle dirette dipendenze dell'Assessore, sono determinati, nelle more dell'iter richiamato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Economia, al fine di consentire l'immediata funzionalità dei principi di cui alla presente legge.

Articolo 17

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. Al comma 6 ter dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: *"Ufficio speciale"* sono aggiunte le parole: *"per il piano di riordino delle società di cui comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e"*; e dopo le parole: *"di idoneo personale."*: è aggiunto il seguente periodo: *"Presso l'Ufficio speciale è istituito il servizio Partecipazioni e Liquidazioni. Il servizio Partecipazioni e Liquidazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro è soppresso"*.

2. Al comma 7 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000 dopo le parole *"finanze e credito"* sono aggiunte le parole *"e del Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale di cui al comma 6 ter dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2014 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni"*

